



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Ordine degli Avvocati di BRINDISI
REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE

Delibera 03.10.2023

ART.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi sostenere spese per la partecipazione a Congressi, Convegni, Assemblee e Riunioni, incontri istituzionali, per rappresentare l'Ordine e regola le spese relative a viaggio, vitto, alloggio e i pernottamenti, necessarie per l'espletamento del mandato.

ART.2 Autorizzazione alla trasferta

La trasferta degli interessati di cui all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dal COA e, in caso di urgenza, deve essere ratificata alla prima riunione utile.

L'autorizzazione deve indicare il luogo, la data, il motivo e la durata della trasferta.

ART. 3 Eventuale quota d'iscrizione

Le spese sostenute per l'iscrizione agli eventi, saranno effettuate, previa delibera, direttamente dall'Ordine degli Avvocati.

ART. 4 Spese di viaggio con mezzo pubblico

Le spese di viaggio di andata e ritorno spettano per le trasferte dal luogo di residenza al luogo ove si svolge la riunione, incontro, congresso, o dove, comunque, deve essere svolto l'incarico e possono riguardare:

- 1) Per l'aereo il costo del biglietto nei limiti della classe economica;



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

- 2) Per il treno il costo del biglietto nei limiti della prima classe;
- 3) Per il taxi, se necessario, nel limite della tariffa prevista; documentato con ricevuta fiscale;

Ovviamente, per evitare aggravio di spese, la prenotazione dei viaggi deve avvenire tempestivamente, a cura della Segreteria e della Tesoreria dell'Ordine.

In alternativa, le spese potranno essere anticipate dal rappresentante nominato e successivamente richieste a rimborso previo deposito della documentazione delle spese sostenute, e fatturate in favore dell'Ordine.

ART. 5 Rimborso delle spese di viaggio con uso del mezzo proprio

I soggetti di cui all'art. 1 possono essere autorizzati, a richiesta, all'utilizzo del mezzo proprio.

In tal caso devono rilasciare al COA preventiva dichiarazione di esonero da responsabilità.

Il rimborso del carburante sarà chilometrico, nella misura indicata dalle tabelle ACI e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Saranno altresì riconosciute le spese relative a pedaggio autostradale e ad eventuale parcheggio, documentate.

ART. 6 Spese del pernottamento

Le spese di pernottamento vengono riconosciute a coloro che non hanno residenza, domicilio o studio professionale in un Comune posto nel raggio di 250 km dal Comune in cui si svolge la riunione, incontro o congresso o, dove, comunque, deve essere svolto l'incarico. La spesa è riconosciuta per alberghi sino a 4 stelle e sino alla concorrenza massima dell'importo di 200euro per ciascun pernottamento e prima colazione.

Alla prenotazione e al pagamento, procede, l'Ufficio di Segreteria e della Tesoreria dell'Ordine.

ART. 7 Rimborso dei pasti

E' riconosciuto il rimborso della spesa risultante dalla fattura o dalla ricevuta rilasciata sino alla concorrenza dell'importo massimo di 40 euro per pasto, nei limiti di 2 pasti al



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

giorno, ossia con un limite di spesa non superiore a 80 euro, ai consiglieri o a chiunque venga formalmente incaricato di partecipare ad incontri istituzionali.

ART. 8 Modalità dei pagamenti

I pagamenti possono essere effettuati anticipatamente o successivamente all'evento dall'Ufficio di Tesoreria dell'Ordine. Per ragioni di sgravio fiscale le relative fatture saranno intestate all'Ordine.

ART. 9 Prenotazioni e documentazione spese.

La prenotazione dei mezzi di trasporto (aereo o treno) e delle strutture alberghiere saranno effettuate d'intesa con il Consigliere o con il soggetto che viaggia per le ragioni di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, eventualmente anche dalla Segreteria dell'Ordine Forense la quale, nell'ottica del contenimento delle spese, curerà di effettuare le prenotazioni secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, e subito dopo la deliberazione del COA di partecipazione all'evento.

ART. 10 Entrata in vigore – disciplina transitoria

Il presente regolamento è in vigore dall'approvazione della delibera del 03.10.2023.